

STATUTO

VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUTROFIANO LE VIA GUGLIELMO
MARCONI 18

Numero REA: LE - 315905

Codice fiscale: 04756770758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	della	
	"VENTINOVENOVE	
	SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	Costituzione e denominazione	
	È costituita un'impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112, in forma di Società Cooperativa di produzione e	
	lavoro, sotto la denominazione:	
	"VENTINOVENOVE	
	SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE ETS".	
	Art. 2	
	Sede	
	La società ha sede in Cutrofiano.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello indicato.	
	Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	
	soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.	

	Art. 3	
	Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050	
	(trentuno dicembre duemilacinquanta).	
	Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società	
	potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente	
	sciolta.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	Scopo mutualistico	
	Lo scopo dei soci della Cooperativa è il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ottenendo, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Società non ha quindi scopo di lucro, essendo retta dai	
	principi della mutualità, salvo quanto previsto dagli Artt.	
	3, comma 3, e 16 del citato D.Lgs. n. 112/2017.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci ed intende orientare la propria gestione al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente ai sensi degli Art. 2512 e seguenti del codice	

	civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	In ogni caso la Cooperativa impiega alle sue dipendenze, in	
	numero non inferiore al trenta per cento dei lavoratori:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'Art. 2, numero	
	99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del	
	17 giugno 2014, e successive modificazioni (fermo restando	
	che, ai fini del computo della percentuale minima anzidetta,	
	tali lavoratori non possono contare per più di un terzo);	
	b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'Art.	
	112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.,	
	nonchè persone beneficiarie di protezione internazionale ai	
	sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e ss. mm., e persone	
	senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'Art. 2,	
	quarto comma, della L. 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali	
	versino in una condizione di povertà tale da non poter	
	reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.	
	I lavoratori della Cooperativa hanno diritto ad un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello	
	previsto dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del	

	D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81; in ogni caso la differenza	
	retributiva tra lavoratori dipendenti della Cooperativa non	
	può essere superiore al rapporto stabilito dall'Art. 13 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Del rispetto di tale parametro	
	la Cooperativa darà conto nel proprio bilancio sociale.	
	È altresì ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	ma il numero dei volontari impiegati, dei quali la	
	Cooperativa deve tenere un apposito registro, non può essere	
	superiore a quello dei lavoratori. La Cooperativa deve	
	assicurare i soggetti che prestano attività di volontariato	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo unitario.	
	La Cooperativa potrà aderire ad istituzioni o Enti allo scopo	
	di beneficiare di tutte le agevolazioni vigenti e di quelle	
	che potranno essere emanate, aderire eventualmente ad	
	associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, osservando le direttive e le	
	iniziative in relazione allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà aderire alle Organizzazioni dei	
	Produttori previste dalle leggi vigenti e future nonché ad	
	organismi sindacali ed economici comunitari, nazionali e	
	regionali nel settore della cooperazione agricola.	

	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo:	
	Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti consortili aventi	
	scopi affini ed a società con identici scopi sociali.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	Art. 5	
	Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società e le	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così	
	come definiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come statutariamente determinati, la	
	Cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle seguenti	
	attività:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	

	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni	
	e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,	
	e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- consulenza, organizzazione, produzione e gestione di	

	attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato;	
	- realizzazione di progetti artistici e offerta delle più	
	diverse attività, volte al miglioramento delle condizioni di	
	vita di tutte le categorie svantaggiate, come carcerati,	
	anziani, disabili, minori, donne, con interventi diretti in	
	tutti i luoghi ritenuti opportuni;	
	- ideazione, produzione, allestimento e promozione di	
	spettacoli dal vivo in Italia e all'estero, propri e di terzi;	
	- ideazione, organizzazione e realizzazione di residenze	
	artistiche e progetti artistici speciali in collaborazione	
	con artisti europei e non;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e	
	successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore;	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	

	2014 n. 125 e successive modificazioni;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale ai sensi del'Art. 2 comma 1 lett. o) del D. Lgs. n.	
	12/2017;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	precedente Art. 4;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	- costruzione, esercizio e gestione di spazi teatrali,	
	culturali, extra teatrali, museali o polivalenti, nonché	
	servizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno	
	delle strutture gestite;	

	- ideazione, produzione, realizzazione e vendita di manufatti	
	e/o opere di artigianato volte a valorizzare le risorse umane	
	locali e l'utilizzo dei materiali locali anche relativi al	
	marchio e all'immagine della Cooperativa stessa	
	- attività di diffusione della cultura teatrale, di	
	promozione ed organizzazione di eventi, festival, convegni	
	ecc, volti a favorire gli scambi internazionali nell'ambito	
	della conoscenza e della pratica delle arti performative	
	(teatro, danza, musica, ecc.), l' aiuto gli artisti dello	
	spettacolo dal vivo; la promozione del messaggio artistico	
	presso il pubblico con particolare riguardo al pubblico	
	affiliato al mondo del teatro;	
	- servizi di traduzione del messaggio e della biografia degli	
	autori.	
	Nell'ambito delle attività sopra elencate la Società potrà	
	altresì:	
	- esercitare la produzione ed il commercio, sia all'ingrosso	
	che al dettaglio e sotto qualsiasi forma consentita, ivi	
	compreso il commercio elettronico, il commercio equo e	
	solidale ed il merchandising, di beni nelle attività	
	dell'industria, agricoltura, commercio ed artigianato per i	
	settori merceologici connessi con le attività comprese	
	nell'oggetto sociale;	
	- fornire servizi qualificati all'agricoltura, all'industria	
	ed artigianato ad imprese ed enti sia pubblici che privati;	

	- svolgere attività di noleggio di beni inerenti i settori	
	ricompresi nell'oggetto sociale;	
	- progettare e gestire servizi e attività direttamente o	
	indirettamente attinenti a quanto sopra elencato e servizi di	
	assistenza tecnica per la progettazione, promozione,	
	gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di	
	progetti a valere sui bandi pubblici e privati; gestire	
	immobili pubblici e privati, condomini e servizi annessi.	
	La società potrà concorrere a gare indette da Enti Pubblici o	
	privati, inerenti lo scopo sociale.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6	
	Soci cooperatori ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	

	112, possono assumere la qualifica di soci, secondo criteri	
	non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta, le persone fisiche e, nel	
	rispetto dell'Art. 2522 del Codice Civile, gli enti con o	
	senza personalità giuridica, in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini	
	contrari a quelli della Cooperativa stessa.	
	In particolare possono essere soci lavoratori tutte le	
	persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale	
	della Cooperativa e che, per loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa, ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	
	della Cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche	
	in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone	
	che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.	
	In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitino	
	in proprio imprese che per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio dell'attività svolta sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa	

	così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa.	
	Art. 7	
	Categoria speciale di soci cooperatori	
	L'Organo amministrativo, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa, può deliberare, nei	
	limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori sprovvisti dei requisiti richiesti per i soci	
	cooperatori ordinari, da inserire in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3) il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	L'erogazione dei ristorni in favore dei soci ammessi nella	

	categoria speciale può essere effettuata anche in misura	
	inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'Art. 2476, comma 2, del	
	Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Atto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle comunque previste dal	
	presente Atto:	
	- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	

	doveri inerenti la formazione;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario, del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, i soci appartenenti	
	alla categoria speciale possono essere esclusi dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine come appresso fissato	
	per il godimento di diritti pari ai soci ordinari.	
	Decorsi cinque anni dalla loro ammissione, i soci	
	appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere	
	degli stessi diritti che spettano ai soci cooperatori	
	ordinari. A tal fine gli stessi devono presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti previsti dal presente Atto per i soci	
	cooperatori ordinari. La deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di	
	mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 8	

	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	- se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Atto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi sociali.	
	- se trattasi di enti con o senza personalità giuridica,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio verificare il possesso dei requisiti previsti	

	dal presente Atto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	previsti dal presente Atto, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro soci.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo	
	amministrativo deve darne comunicazione motivata entro 60	
	(sessanta) giorni, all'interessato, il quale può, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	di detta comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo, nonché la tassa di ammissione annualmente	
	stabilita dall'Organo amministrativo in relazione alle	
	relative spese di istruttoria.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella	
	nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9	
	Conferimenti e quote dei soci cooperatori	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti. Possono essere conferiti	
	tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a	
	favore della Società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la Società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 2464 del Codice	
	Civile.	
	In ogni caso il valore nominale di ciascuna quota non può	
	essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge.	
	Art. 10	

	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando le generalità del soggetto acquirente	
	ed il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale. È fatto salvo il diritto di recesso	
	del socio, da esercitarsi con preavviso di almeno novanta	
	giorni.	
	Art. 11	
	Diritti ed obblighi dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	

	previsti dalla legge e dal presente Atto. In particolare	
	spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed	
	ai ristorni nei limiti di cui al presente statuto, il diritto	
	di recesso, il diritto di controllo dell'attività dell'Organo	
	amministrativo, in conformità a quanto stabilito dalla legge	
	e dal presente Atto.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal	
	presente atto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e	
	dagli altri organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, da effettuarsi con lettera raccomandata.	
	Art. 12	

	Perdita della qualità di socio	
	e responsabilità dei soci cessati	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso;	
	- esclusione;	
	- decesso.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società i successori del socio defunto.	
	Art. 13	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di	
	recesso compete:	
	- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede sociale all'estero, alla	
	eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	presente atto costitutivo;	

	- ai soci che non hanno consentito al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- ai soci che non abbiano ottenuto l'autorizzazione al	
	trasferimento della propria partecipazione;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici)	
	giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato	
	entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del	
	socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	

	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Atto, legittimino il	
	recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e Società, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 14	
	Esclusione del socio	
	Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, l'esclusione può aver luogo per il socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	ineriscano al rapporto mutualistico, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	- che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	

	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio i suoi successori hanno diritto	
	solo alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	contenute nel presente Atto, previa esibizione di idonea	
	documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 16	
	Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi o i successori del socio deceduto	
	hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'Art. 2545quinquies, comma 3, del Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'Art. 2545quinquies del Codice Civile, la cui	
	liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17	
	Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di	

	cui all'Art. 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'Art. 2483 del Codice Civile e	
	dell'Art. 111- <i>octies</i> , disp. att. al Codice Civile.	
	In caso di emissione, con apposito regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'Art. 2483 del Codice Civile,;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili, nel rispetto dei limiti consentiti dall'Art. 3	
	del citato D.Lgs. n. 112/2017;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e seguenti del	
	Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente Atto.	

	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è	
	obbligatoria.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,	
	ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI	
	Art. 18	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai	
	conferimenti dei soci;	
	- dalla riserva legale;	
	- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi o ai successori a causa di morte dei soci	
	deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sulle	
	rispettive quote;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- dal Fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la	
	ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il proprio patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	

	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 19	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è suddiviso in quote di partecipazione.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La Società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli Artt. 2438 e seguenti,	
	del Codice Civile.	
	In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta	
	motivata dell'Organo amministrativo.	
	Art. 20	
	Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	

	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dell'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli Artt. 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	La Cooperativa è altresì tenuta agli obblighi di cui all'Art.	
	9 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali.	
	L'utile netto sarà destinato allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'Art.	
	3 comma 1 del citato D.Lgs. n. 112/2017; in particolare	
	l'utile netto sarà destinato in via preliminare ed	
	obbligatoriamente:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo	
	consentito dalla legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59,	

	nella misura minima e con le modalità previste dalla Legge;	
	Il restante potrà essere destinato, a discrezione	
	dell'Assemblea purchè sempre nel rispetto dei limiti	
	consentiti dall'Art. 3 del citato D.Lgs. n. 112/2017:	
	a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le	
	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in	
	materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile quale Cooperativa a mutualità	
	prevalente e nel rispetto delle lett. a) e b) dell'Art. 2514	
	del Codice Civile.	
	La Cooperativa può altresì destinare una quota degli utili	
	netti annuali, in misura non superiore al limite previsto	
	dalla legge, alle finalità di cui all'Art. 16 del citato	
	D.Lgs. n. 112/2017.	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga	
	alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare la	
	totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per	
	gli effetti dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 -	

	previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge	
	per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali.	
	È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'Art. 3 comma	
	2 del citato D.Lgs. n. 112/2017, e pertanto è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori,	
	soci o associati, lavoratori e collaboratori.	
	Art. 21	
	Ristorni	
	Purchè nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3 del citato	
	D.Lgs. n. 112/2017, l'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 22	
	Competenze	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente atto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili, in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- la struttura dell'Organo amministrativo la nomina dei suoi	
	membri;	
	- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei	
	membri, ove l'istituzione di tale Organo sia imposta per	
	legge o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Atto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- l'autorizzazione, su proposta motivata dell'Organo	
	amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a	
	pagamento;	
	- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non	
	accolte dall'Organo amministrativo;	

	- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e	
	la sostituzione dell'Organo di liquidazione, la scelta dei	
	criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;	
	- la decisione in ordine all'esclusione del socio.	
	Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci e che siano in regola con il versamento delle quote	
	sociali.	
	Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota posseduta. Ai soci cooperatori	
	diversi dalle persone fisiche, ove ammessi, possono essere	
	attribuiti più voti ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il	
	metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal Atto.	
	In ogni caso le decisioni dei soci devono essere adottate nel	
	rispetto del metodo assembleare qualora abbiano ad oggetto le	

	materie indicate dall'Art. 2479 comma 2, numeri 4) e 5), del	
	Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci, nonchè in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dallo Atto.	
	Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza	
	indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 23	
	Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio, nonchè ogni qual volta sia	
	convocata dall'Organo amministrativo di propria iniziativa o	
	su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti complessivamente esercitabili al suo interno, con	
	l'indicazione degli argomenti da trattare.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge e allo Atto, obbligano tutti i soci,	
	ancorché assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione presso la sede sociale o anche in altro luogo	
	purchè in Italia, con avviso affisso presso i locali della	
	sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli aventi	
	diritto ad intervenire non meno di otto giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea, con qualunque mezzo idoneo,	

	compresi il fax e la posta elettronica inviati al recapito	
	indicato per iscritto alla Società o la raccomandata a mano,	
	purchè si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	anche una data ulteriore di seconda convocazione - che in	
	ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno fissato	
	per la prima - per il caso in cui nell'adunanza prevista in	
	prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente	
	costituita.	
	Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di	
	intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare	
	da altri soggetti purchè soci aventi diritto al voto	
	appartenenti alla medesima categoria previo conferimento di	
	delega scritta da conservarsi agli atti della Società. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri	
	dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo ove	
	nominato o dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può	
	essere conferita soltanto per singole Assemblee. Il	
	rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare	
	per delega più di un socio.	
	L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti i soci che	

	rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al	
	voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti;	
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del	
	presente Atto che prevedano quorum più elevati.	
	In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente	
	costituita quando siano presenti in proprio o per delega	
	tutti i soci e siano presenti o informati della riunione	
	tutti i membri dell'Organo amministrativo o dell'Organo di	
	liquidazione e dell'Organo di controllo, ove nominato, e	
	nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in	
	discussione. A tal fine i membri degli Organi anzidetti che	
	non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione e su tutti gli argomenti in	
	discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonché	

	verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in	
	generale il diritto di intervento.	
	L'Assemblea approva le modalità di voto, su proposta del	
	Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere	
	espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei	
	soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito	
	degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla	
	regolarità della costituzione, all'identità e alla	
	legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati	
	delle votazioni, nonchè - dietro loro richiesta - le	
	dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve	
	in particolare indicare, eventualmente anche per allegato,	
	l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da	
	ciascun socio intervenuto personalmente o per delega, con	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti rispetto alla decisione.	
	L'Assemblea delibera:	
	- in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci con	
	diritto di voto;	
	- in seconda convocazione, a maggioranza dei soci presenti;	

	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del	
	presente Atto che prevedano quorum più elevati.	
	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato	
	atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in	
	cui sarà presente il Presidente.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere	

39 di 51

	consultazione scritta sia per quelle da adottarsi mediante	
	consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti da	
	ciascun socio devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	La decisione si intende formata nel momento in cui alla	
	Società pervenga l'adesione di tutti i soci aventi diritto.	
	Il documento contenente la proposta di decisione con la prova	
	del relativo ed i documenti pervenuti alla Società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno conservati agli	
	atti della Società.	
	TITOLO VII	
	Organo amministrativo	
	Art. 25	
	Composizione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero variabile da tre a undici membri,	
	secondo quanto stabilito all'atto della nomina. I membri del	
	Consiglio di Amministrazione possono essere scelti solo tra i	
	soci cooperatori; il Consiglio di Amministrazione nominerà al	
	suo interno il Presidente ed il Vice presidente, se questi	
	non sono nominati dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

	Sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni, oltrechè per	
	scadenza del periodo di durata per il quale sono stati	
	nominati, in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, ed in	
	particolare per rinuncia, decadenza o revoca dall'incarico,	
	con esclusione in quest'ultimo caso di ogni diritto al	
	risarcimento del danno anche se la revoca è fatta senza	
	giusta causa.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio, purchè debitamente documentate,	
	nonchè il compenso eventualmente stabilito all'atto della	
	loro nomina.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.	
	Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria	
	fiducia e di estrarne copia a proprie spese.	
	Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti	
	sociali si applicano agli Amministratori le norme di legge in	
	materia di Società per azioni.	
	Art. 26	
	Poteri	
	Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i	
	poteri per l'amministrazione tanto ordinaria che	
	straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli	

	atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per	
	quanto dalla legge o dal presente atto riservato alla	
	competenza dei soci nonchè per le limitazioni eventualmente	
	disposte all'atto della nomina.	
	Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la	
	rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in	
	giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di	
	Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al	
	Vice presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento del	
	Presidente stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste	
	dall'Art. 2381 coma 4, del codice Civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci -	
	ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i suoi	
	membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente	
	previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:	
	- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e	
	immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e	
	mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o	
	Società, costituite o costituende, anche sotto forma di	

	conferimento;	
	- di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituti di	
	credito ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, effettuando	
	tutte le operazioni tanto di ordinaria che di straordinaria	
	amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie	
	fideiussorie ed il consenso a costituzioni, surroghe,	
	postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni di	
	ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie,	
	esonero i Conservatori dei Registri Immobiliari ed ogni	
	altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità;	
	- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti per	
	azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese le	
	azioni in revocazione, compromessi, transazioni, anche	
	nominando arbitri anche amichevoli compositori;	
	- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 27	
	Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale per le materie	
	indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile	
	nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia,	
	dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal	

	Vice Presidente eventualmente nominato - quando previsto	
	dalla legge o dal presente atto e quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso affisso presso	
	i locali della sede sociale o, in alternativa, fatto	
	pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai membri dell'Organo	
	di controllo ove nominato, non meno di cinque giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con qualunque mezzo idoneo ad	
	assicurare una tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare, compresi il fax e la posta elettronica inviati al	
	recapito indicato per iscritto alla Società o la raccomandata	
	a mano, purchè in quest'ultimo caso si acquisisca la firma	
	del destinatario per ricevuta. In caso di validi motivi di	
	urgenza il termine per la convocazione della riunione è	
	ridotto a tre giorni.	
	La riunione del Consiglio debitamente convocata è validamente	
	costituita quando sono presenti la maggioranza dei	
	Consiglieri in carica. In ogni caso, in mancanza delle	
	formalità suddette, il Consiglio è validamente costituito	
	quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti	
	dell'Organo di controllo, ove nominato.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed	
	in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente	
	nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il	
	Consiglio nomina un segretario, scelto anche tra persone	
	estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni	

	sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando che il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più	
	luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni	
	dettate dal presente atto per lo svolgimento con analoghe	
	modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente	
	e il Segretario.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate	
	qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei	
	Consiglieri in carica. In caso di parità di voto ha	
	prevalenza la decisione accolta dal Presidente.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 28	
	Composizione e poteri	
	Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma	
	di Cooperativa, la Società nomina un Organo di controllo,	
	composto di soggetti aventi i requisiti previsti dal presente	
	Statuto e dalla legge. L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.	
	231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento;	
	- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 2, 3,	
	4, 11 e 13, ed attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 9,	
	comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	L'Organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo; a tal può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	nei casi in cui sia obbligatorio per legge la revisione	
	legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una	
	Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,	
	o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori	
	legali.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29	
	Cause di scioglimento	
	La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	

	dell'Art. 2484 Codice Civile; nell'ipotesi di cui al terzo	
	comma dell'Art. 2522 Codice Civile; nonchè per la perdita del	
	capitale sociale.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i soci	
	cooperatori, determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria	
	della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è	
	devoluto in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 comma 5	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, salvo quanto specificamente	
	previsto dalla legge in tema di Società Cooperative.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 30	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 31	
	Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione	

	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 32	
	Controversie	

	Competente in via esclusiva in materia di controversie	
	inerenti allo svolgimento dei rapporti sociali è l'Autorità	
	giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della Società.	
	Art. 33	
	Requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza	
	Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n.	
	39, per coloro che assumono cariche sociali è necessario il	
	ricorrere dei seguenti specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza:	
	ONORABILITÀ:	
	a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione	
	disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e	
	67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive	
	modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;	
	b) non versare in stato di interdizione legale o di	
	interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone	
	giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai	
	pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,	
	salvi gli effetti della riabilitazione;	
	c) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile,	
	salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza	
	irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo	
	444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli	
	effetti della riabilitazione, a pena detentiva;	

	d) non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la	
	cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la	
	carica di presidente, amministratore con delega di poteri,	
	direttore generale, sindaco di società od enti che siano	
	stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato	
	preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i	
	tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi	
	provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata	
	fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti	
	stessi;	
	PROFESSIONALITÀ	
	non essere stati revocati per gravi inadempienze, negli	
	ultimi tre anni, dall'incarico di Organi amministrativi e/o	
	di controllo di società ed Enti di diritto pubblico e/o	
	privato;	
	INDIPENDENZA	
	non essere portatori di interessi in conflitto con quelli	
	della Società.	
	Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali	
	requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico,	
	l'interessato deve presentare alla Società una dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei	
	requisiti anzidetti.	
	Art. 34	

	Rinvio	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché - in quanto compatibili	
	con queste ultime - le norme del "Codice del Terzo Settore"	
	di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per	
	gli aspetti non disciplinati, le norme di cui al Titolo VI,	
	Capo I del Codice Civile, le leggi speciali sulla	
	cooperazione e - ai sensi del combinato disposto degli Artt.	
	2519, comma 2, e 2522, comma 2, del Codice Civile - le norme	
	sulla Società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	F.to Gabriele Oronzo POLIMENO	
	" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	